



# PROVVEDIMENTO Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi

1 aprile 2022

La Camera ha approvato un testo unificato volto a modificare l'ordinamento penitenziario per subordinare a specifiche condizioni, nel rispetto di un peculiare procedimento, l'accesso di condannati per gravi reati, prevalentemente associativi, ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

## Il contenuto del provvedimento approvato dalla Camera

Il testo unificato (T.U. C. 1951-3106-3184-3315-A) approvato dall'Assemblea della Camera, affronta il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e sinora ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (si tratta dei c.d. reati ostativi, di cui all'[art. 4-bis della legge n. 354 del 1975](#), legge sull'ordinamento penitenziario).

Il provvedimento, superando l'attuale preclusione:

- individua le **condizioni** per l'accesso ai suddetti benefici, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di **elementi specifici** che consentano di **escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti** con la criminalità organizzata, sia il **pericolo di ripristino di tali collegamenti**, anche indiretti o tramite terzi. Quanto si tratta di reati non associativi, tra i quali in particolare quelli contro la pubblica amministrazione, dovranno essere esclusi collegamenti con il contesto nel quale il reato è stato commesso. Il provvedimento subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al **regime carcerario speciale** previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, alla previa revoca di tale regime;
- introduce una **nuova disciplina procedimentale** per la concessione dei benefici stessi che prevede, tra l'altro, l'acquisizione del **parere del pubblico ministero** presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e - quando si tratti di specifici gravi reati - altresì del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;
- sposta dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, **organo collegiale**, la competenza ad autorizzare il **lavoro all'esterno e i permessi premio** quando si tratti di detenuti condannati per specifici gravi reati (terrorismo, eversione dell'ordine democratico, associazione mafiosa).

Diverse modifiche sono apportate altresì alla disciplina vigente in materia di **liberazione condizionale** per i condannati all'ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti con la giustizia. In particolare, si prevede che questi condannati possano accedere all'istituto solo dopo aver scontato 30 anni di pena e nel rispetto dei requisiti e del procedimento delineato per l'accesso ai benefici penitenziari.

Inoltre, il provvedimento prevede la possibilità per la guardia di finanza di compiere accertamenti sui detenuti ai quali si applica il regime carcerario previsto dall'[art. 41-bis della legge n. 354 del 1975](#).

Infine, il provvedimento delinea una specifica disciplina transitoria da applicare ai detenuti e internati per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma.

Si ricorda che sul tema è **pendente un giudizio di legittimità costituzionale**: con l'[ordinanza n. 97 del 2021](#), infatti, la **Corte costituzionale** ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un

reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha conseguentemente rinviato al 10 maggio 2022 la nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente **indirizzando al legislatore un monito a provvedere**.

## Dossier

[Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-15375/accesso-ai-benefici-penitenziari-i-condannati-reati-c-d-ostativi-18.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-15375/accesso-ai-benefici-penitenziari-i-condannati-reati-c-d-ostativi-18.html>

---

[Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16198/accesso-ai-benefici-penitenziari-i-condannati-reati-c-d-ostativi-10.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-16198/accesso-ai-benefici-penitenziari-i-condannati-reati-c-d-ostativi-10.html>

---